

9701



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

Roma, 10 FEB. 2016

Prot. n. 9995/2016
Entrata prot. n. 9772/2016
Allegati:
Rif. a nota:

All'Ufficio legislativo
Economia
Sede
e p.c.
All'Ufficio del
coordinamento legislativo
Sede
All'Ufficio legislativo
Finanze
Sede

OGGETTO: A.S. 2092 . Modifiche alla legge n. 91 del 5 febbraio 1992, recante nuove norme sulla
cittadinanza. Relazione tecnica aggiornata

E' stata esaminata la relazione tecnica aggiornata, trasmessa dal Ministero dell'interno con
nota n. 1721545/L2013-001320/VII del 5 febbraio 2016.

Al riguardo, per quanto di competenza, si restituisce la relazione tecnica positivamente
verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Prot: RGS 0009772/2016

Relazione tecnica

L'articolo 1, lett. f) del testo unificato delle proposte di legge recanti modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza, approvato dalla Camera dei Deputati, aggiunge al comma 2 dell'articolo 9-bis della citata legge n. 91/1992, una previsione che esclude le istanze o dichiarazioni di acquisto della cittadinanza concernenti i minori dal pagamento del contributo previsto dal medesimo comma 2.

La disposizione si riferisce alle nuove ipotesi di acquisizione della cittadinanza *iure soli* ovvero *iure culturae* contemplate dal disegno di legge in esame all'articolo 1, lettera b), capoverso comma 2-bis e lettera d), capoverso comma 2-bis, in cui il minore nato in Italia o che abbia fatto ingresso in Italia entro il 12° anno di età può, in presenza degli ulteriori requisiti richiesti da tali disposizioni, acquisire la cittadinanza italiana, durante la minore età, a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.

L'esenzione dal contributo non determina, pertanto, effetti diretti di riduzione del gettito per il Ministero dell'interno, in quanto si riferisce a nuove ipotesi di acquisizione della cittadinanza non contemplate dalla legislazione vigente.

Infatti, l'ipotesi di acquisizione della cittadinanza *iure soli* contemplata dal vigente articolo 4, comma 2, della legge n. 91/1992, rimane esclusa dalla esenzione dal pagamento del contributo, in quanto la dichiarazione di volontà in questo caso è effettuata soltanto dopo il raggiungimento della maggiore età dal diretto interessato.

L'eventuale minor gettito che tuttavia potrebbe derivare dalla possibile riduzione delle acquisizioni della cittadinanza dopo il raggiungimento della maggiore età, in conseguenza della introduzione delle nuove ipotesi di acquisto della cittadinanza durante la minore età, avrebbe quale unico effetto quello di ridurre contestualmente le risorse disponibili per l'Amministrazione destinataria del gettito, non alterando i saldi di finanza pubblica. Si tratta, infatti, di somme a destinazione vincolata, riassegnate in corso d'anno e non considerate in sede di previsione annuale.

Ad ogni buon conto, si conferma che, anche a seguito dell'approvazione delle predette modifiche normative, le attività istruttorie relative ai procedimenti in materia di immigrazione asilo e cittadinanza possono essere sostenute dalle strutture preposte con gli ordinari stanziamenti di bilancio anche in caso di applicazione dell'articolo 1, comma 600, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016) che prevede la possibilità di destinare quota parte delle risorse di cui al citato articolo 9-bis, comma 2, alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Tale disposizione non incide infatti negativamente sulla funzionalità delle strutture medesime essendo finalizzata proprio all'ottimizzazione dell'impiego del personale addetto ai procedimenti in materia di cittadinanza, immigrazione e asilo e alla accelerazione delle relative attività istruttorie, in conformità alla destinazione di tale gettito individuata dal comma 3 del medesimo articolo 9-bis.

Prot: RGS 0009772/2016

Si precisa infine che le somme provenienti dal versamento del contributo previsto dal vigente articolo 9-bis, comma 2 della legge n. 91/1992 affluiscono al conto entrate del Ministero dell'economia e delle finanze 2439/23 per poi essere riassegnate per il 50% al capitolo 2371 (*collaborazioni internazionali e cooperazione e assistenza ai Paesi terzi*) e per il restante 50% al capitolo 2390 pg 2 (*somme destinate alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza*) del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Le somme riassegnate al capitolo 2390 pg 2 sono poi attribuite, mediante variazioni di bilancio, ai capitoli del citato Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione inerenti i procedimenti in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza, nonché inerenti la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale dello stesso Dipartimento, che necessitano nel corso dell'anno di eventuali integrazioni.

Per quanto concerne i possibili effetti finanziari, anche di natura indiretta, che un eventuale incremento del volume delle naturalizzazioni potrebbe determinare per effetto della nuova disciplina, si chiarisce che sotto il profilo delle prestazioni di natura assistenziale, non rileva la cittadinanza del soggetto richiedente, né dei suoi familiari. Le prestazioni assistenziali, infatti, sono già riconosciute anche ai cittadini comunitari (purché iscritti all'anagrafe del Comune di residenza in Italia) e ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, a condizione che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. In ogni caso, è necessaria la residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

Per quanto concerne gli effetti riflessi del provvedimento sui familiari dei neo cittadini, si specifica inoltre che le disposizioni del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 in materia di libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari agevolano l'ingresso ed il soggiorno di ogni altro familiare, qualunque sia la cittadinanza (art. 3, comma 2, d. lgs. cit.)

In linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte Costituzionale, si precisa peraltro che per il diritto ad alcune prestazioni assistenziali (pensione di inabilità, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, assegno mensile, pensione ai ciechi), è sufficiente la titolarità di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*).

Ciò posto, l'eventuale incremento della popolazione italiana derivante da una normativa che estenda la possibilità di acquisire la cittadinanza non avrebbe effetti finanziari rilevanti.

Quanto agli istituti assistenziali e previdenziali per il riconoscimento dei quali è previsto il requisito della cittadinanza, si evidenzia che possono essere annoverati tra essi l'assegno di maternità per i lavori atipici e discontinui e l'assegno familiare (ANF), specificando, tuttavia, che gli stanziamenti iscritti in bilancio per la copertura

Prot: RGS 0009772/2016

degli oneri connessi a tali istituti sono determinati sulla base dell'andamento demografico complessivo dei cittadini italiani e che, pertanto, si ritiene che tale grandezza non possa essere influenzata in maniera rilevante dalle variazioni conseguenti alla modificazione dei criteri per il riconoscimento della cittadinanza previsto dal provvedimento in esame.

Per quanto concerne gli oneri sanitari, si precisa che sulla base della legislazione vigente e dell'Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012, i minori stranieri, sia nati in Italia che giunti prima dei dodici anni, sono iscrivibili al Servizio sanitario nazionale, pertanto la condizione di cittadino italiano non comporta oneri aggiuntivi. Si evidenzia infatti che il minore regolarmente soggiornante può ottenere al compimento della maggiore età un permesso di soggiorno per studio o lavoro conservando la pregressa iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto n. 286 del 28 dicembre 2001, n. 196 ha avuto esito:

POSITIVO NEGATIVO
Il Ragioniere Generale dello Stato

10 FEB. 2016

